



Ordinanza concernente la manomissione delle strade comunali

IL MUNICIPIO DI LOSONE

d e c r e t a :

Art. 1 Concessione

Ottenuta la concessione dell'ufficio tecnico comunale, il concessionario potrà procedere all'esecuzione dello scavo nel sedime stradale, dando tempestivamente comunicazione all'UTC.

Art. 2 Responsabilità

La responsabilità per qualsiasi danno o infortunio a terzi, causati dallo stato della strada, durante e dopo i lavori di scavo e per il periodo di un mese, è a carico del concessionario. Il Comune non risponde per eventuali danni che potessero derivare alle tubazioni, cavi ecc. esistenti nel campo stradale. Restano sempre riservati i diritti dei terzi.

Art. 3 Occupazione temporanea

L'occupazione e la manomissione delle strade deve essere limitata allo stretto necessario. La metà del campo stradale deve essere costantemente e completamente libera da qualsiasi materiale; (strade con più di ml. 6.00).

Art. 4 Ripristino del sottofondo e della pavimentazione provvisoria da eseguire dal concessionario

Sopra il materiale di riempimento costipato con adeguati vibratorii dev'essere formato il sottofondo con uno strato di ghiaia (5 cm) del "tipo manutenzione"; viene quindi steso uno strato di 5 cm di asfalto freddo in modo da ottenere il medesimo livello della pavimentazione esistente. Dopo che il concessionario ha provveduto a sue spese al ripristino provvisorio della pavimentazione, la manutenzione viene curata dal personale del Comune. Il Comune si riserva il diritto di fare sostituire a spese del concessionario il materiale di riempimento, qualora questo non risultasse idoneo.

Art. 5 Ripristino definitivo della pavimentazione ordinato dal Comune

Il ripristino definitivo della pavimentazione vien fatto eseguire a tempo debito dal Comune, a mezzo di un'impresa specializzata e a spese del concessionario. Lo spessore e il tipo delle miscele di ogni pavimentazione manomessa devono essere scrupolosamente rispettati.

Art. 6 Tassa di concessione

La tassa di concessione è stabilita in Fr. 50.--.

Art. 7 Sanzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con la multa fino a Fr. 500.-- conformemente all'art. 125 del Regolamento comunale, riservata l'azione penale.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza municipale entra in vigore il 25.08.1977.

IL MUNICIPIO

* * *

Approvata dal Municipio con ris. no. 1589 del 5 luglio 1977.

Pubblicata all'albo comunale per il periodo dal 25 agosto al 9 settembre 1977

L'Ordinanza è visibile presso la Cancelleria comunale durante le ore di apertura degli sportelli.

Contro le disposizioni in essa contenute è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.